



Oggetto: **Allegato III 30**

**Autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  
Taglio e deformazione plastica di metalli.**

### Prescrizioni

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'art.10 dell'Allegato II.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di operazioni di taglio a freddo con utensili.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio a caldo al plasma, taglio ossiacetilenico, taglio al propano, taglio laser, ecc. e le operazioni di deformazione plastica dei metalli quali forgia, fucinatura, ecc.

### Taglio ed operazioni di deformazione plastica dei metalli

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art.270, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso di massa (kg/h)
Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,24
Polveri totali (*)	10	0,24

(\*) Nel caso si svolgano le attività di taglio laser o di deformazione plastica

### Autocontrolli

1) Con le modalità di cui all'art.10 dell'allegato II, la ditta è tenuta a:

- i. effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- ii. comunicare a Provincia ed ARPAM i risultati dei campionamenti condotti su ogni singolo camino;
- iii. conservare i rapporti di prova degli stessi campionamenti.

2) Non sono previsti autocontrolli nei seguenti casi:

- i. operazioni di taglio effettuate per un periodo non superiore a 500 ore/anno totali (intese come sommatoria per tutte le postazioni);
- ii. operazioni di operazioni di deformazione plastica dei metalli effettuate per un periodo non superiore a 500 ore/anno totali.